



**ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA PROVINCIA DI SONDRIO
PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE ATTIVA DEL SITO RETE NATURA 2000
“DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA”**

TRA

la **Provincia di Brescia**, con sede legale in Brescia, Piazza Paolo VI - Palazzo Broletto (CF 80008750178), rappresentata da Riccardo Davini, in qualità di Dirigente dell'Area del Territorio - Settore della Pianificazione Territoriale, domiciliato per la carica presso gli uffici provinciali di Brescia;

E

la **Provincia di Sondrio**, con sede legale in Sondrio Corso XXV Aprile, 22 (CF 80002950147), rappresentata da Gianluca Cristini, in qualità di Dirigente del Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca, domiciliato per la carica presso gli uffici provinciali di Sondrio,

di seguito denominati congiuntamente come “Parti”,

PREMESSO CHE:

1. con deliberazione di Giunta n. 7/14106 dell'8 agosto 2003, Regione Lombardia ha inserito nell'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) lombardi il sito “Da Monte Belvedere a Vallorda” (avente codice IT2040024) e successivamente, con deliberazione di Giunta n. 7/18453 del 30 luglio 2004, ha individuato quale ente gestore del predetto sito le Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti, ovvero le Province di Brescia e DI Sondrio, attribuendo loro le funzioni di effettuare la valutazione di incidenza e di predisporre piani di gestione;
2. con protocollo d'intesa, approvato con deliberazioni di Giunta n. 149/2005 e n. 183/2005 rispettivamente dalla Provincia di Sondrio e dalla Provincia di Brescia e sottoscritto in data 15 luglio 2005, è stata regolamentata la gestione coordinata del predetto Sito di Importanza Comunitaria;
3. la Provincia di Brescia ha presentato domanda alla Regione Lombardia per accedere ad un finanziamento per la redazione del piano di gestione a nome e per conto di entrambe le Province, come previsto dalla deliberazione di Giunta Provinciale di Brescia n. 393 del 27 settembre 2004;

4. con deliberazione di Giunta n. 20734 del 16 febbraio 2005, Regione Lombardia ha finanziato il progetto per la redazione del piano di gestione, che ha visto la Provincia di Brescia quale ente capofila;
5. la procedura per l'approvazione del piano di gestione ha seguito le disposizioni fissate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 8/1791 del 25 gennaio 2006, ed in particolare quanto disposto dall'Allegato E "Procedure per l'adozione e l'approvazione dei Piani di gestione dei SIC e delle ZPS", al comma 3 "Piani di gestione di siti esterni ad aree protette";
6. con decreto 26 marzo 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato pubblicato il primo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, tra i quali è presente il sito di importanza comunitaria in argomento;
7. con deliberazione di Giunta n. 4429 del 30 novembre 2015 Regione Lombardia ha adottato le misure di conservazione relative a 151 siti della Rete Natura 2000, tra cui il sito IT2040024;
8. con decreto del 15 giugno 2016 il Ministero dell'Ambiente ha designato, tra gli altri, il sito IT2040024 quale Zona Speciale di Conservazione;
9. con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 1° giugno 2016, la Provincia di Sondrio ha approvato il piano di gestione del SIC IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda";
10. con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 28 luglio 2016, la Provincia di Brescia ha approvato il piano di gestione del SIC IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda";
11. nel 2019 è stata avviata dalla Commissione Europea una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativa al ritardo nell'adozione e nell'aggiornamento delle necessarie misure di conservazione per le ZSC, i SIC ed i pSIC presenti sul territorio nazionale, al fine di garantire adeguatamente la protezione delle specie e degli habitat, contravvenendo così agli obblighi previsti dalla Direttiva;
12. con deliberazione della Giunta n. XI/5028 del 12 luglio 2021, Regione Lombardia ha approvato il documento "Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027", aggiornato con decreto n. 16852 dell'8 novembre 2024;
13. a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 20 novembre 2023 "Determinazione in ordine alla partecipazione al progetto europeo "Natural Connections for Natura 2000 in Northern Italy to 2023 (Life22-IPN-IT-life Natconnect2030)", in data 18 dicembre 2023 è stato sottoscritto il Grant Agreement tra Regione Lombardia, i partner di progetto e la CE;

DATO ATTO CHE:

1. con decreto del Dirigente di Struttura di Regione Lombardia n. 7444 del 27 maggio 2022 è stato approvato un Progetto attuativo affidato ad ERSAF per il supporto alla revisione di obiettivi e misure di conservazione, finalizzato a:
 - a) attuare la revisione degli obiettivi e delle misure di conservazione di 197 Siti RN2000;
 - b) coinvolgere attivamente gli Enti gestori dei Siti per la revisione degli obiettivi e misure di conservazione;
 - c) supportare gli enti di cui sopra nell'aggiornamento dei formulari standard che Regione deve trasmettere al Ministero;
2. con d.g.r. n. XII/3594 del 9 dicembre 2024 Regione Lombardia ha provveduto all'integrazione delle misure di conservazione delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) relative ad habitat

- e specie (allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE);
3. con d.g.r. n. XII/4008 del 3 marzo 2025, Regione Lombardia ha provveduto all'integrazione delle misure di conservazione delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) relative ad habitat e specie inseriti negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE ed alla approvazione definitiva dei format ai sensi della d.g.r. XII/3594/2024;
 4. i format costituiscono l'aggiornamento delle Misure di Conservazione (MdC) relative a ciascuna ZSC e comprendono: una sezione conoscitiva relativa ad habitat e specie presenti nelle ZSC ed al relativo stato di conservazione; una sezione che definisce obiettivi di miglioramento o di mantenimento e relativi target quantitativi da raggiungere; una sezione che indica le azioni concrete da attuare (tra cui interventi attivi, programmi di monitoraggio, programmi didattici, regolamentazioni, incentivazioni);
 5. gli obiettivi propri delle MdC saranno da realizzarsi secondo caratteristiche di priorità (o meno) motivate dal ruolo regionale o nazionale, nonché dallo stato di conservazione di habitat e specie emerso dal IV Report;
 6. il sito IT2040024 si estende su una superficie di 2119,43 ha, di cui solo 359 ricadenti in provincia di Brescia;

CONSIDERATO CHE:

1. una gestione unitaria del sito garantirebbe una maggiore efficacia nel raggiungimento degli Obiettivi di Conservazione;
2. per la Provincia di Sondrio, che gestisce 17 siti della Rete Natura 2000, occuparsi della gestione dell'intero sito IT2040024 non comporterebbe un particolare aggravio del carico lavorativo;
3. l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
4. le Parti hanno condiviso – con precedente accordo di collaborazione stipulato in data 9 luglio 2025 - la necessità di procedere sollecitamente all'esecuzione di studi per l'aggiornamento dei dati ornitologici, entomologici ed erpetologici in relazione alla ZSC IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda" anche con specifico riferimento alla parte del territorio ricadente nella provincia di Brescia e si sono dichiarate disponibili allo svolgimento dell'attività di interesse comune in questione ai fini della più corretta definizione degli obiettivi e dell'attuazione delle misure di conservazione della ZSC in co-gestione;
5. è interesse delle Parti collaborare al presente accordo in quanto, dopo aver raggiunto un quadro aggiornato della distribuzione delle specie di interesse conservazionistico e delle specie minacciate nel sito Rete Natura 2000 IT2040024 cogestito dalle due Province, sarà possibile disporre dei dati utili al fine di meglio definire la priorità da assegnare alle azioni che attengono alle MdC, le quali dovranno essere prima opportunamente valutate e successivamente tradotte in progetti attuativi sul territorio del Sito;
6. l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/1990;

7. l'accordo di collaborazione ex. art. 15 l. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti, che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico;
8. la Provincia di Sondrio acconsente a supportare la Provincia di Brescia per gli interventi attivi ed i programmi di monitoraggio (ovvero la gestione attiva) che presuppongono competenze specifiche e più immediata accessibilità al territorio;
9. esistono presso la Provincia di Sondrio le competenze specifiche e le strutture adeguate all'affidamento ed al coordinamento degli studi e dei progetti, nonché per la realizzazione dei medesimi al fine di attuare fattivamente le MdC;
10. la Provincia di Sondrio si dichiara disponibile ad eseguire l'attività oggetto del presente accordo, che non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività della medesima;
11. i movimenti finanziari previsti da parte della Provincia di Brescia si configurano come ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle attività nella porzione di territorio bresciano della ZSC IT2040024, secondo la rendicontazione dei progetti da attuare, e non come corrispettivo;

RECEPITE le premesse, parti integranti e sostanziali del presente accordo, e dato atto che lo stesso è stato approvato dai competenti organi delle Parti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 OBIETTIVI

1. Le Parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento dei seguenti macro-obiettivi:

1. Raggiungimento degli Obiettivi di Conservazione del Sito RN 2000 dando attuazione alle Misure di Conservazione (ossia interventi attivi, programmi di monitoraggio, regolamentazioni, incentivazioni) secondo le priorità che saranno individuate congiuntamente, tenendo conto del quadro di azioni prioritarie individuate dal PAF (Prioritized Action Framework) quale strumento regionale che definisce le priorità di gestione, le misure necessarie e le possibili fonti di finanziamento, secondo il quadro conoscitivo di base e gli obiettivi rappresentati nei format specifici.
2. Incremento delle conoscenze di base degli ecosistemi esistenti nel sito e avvio di ulteriori studi qualora si ravvisasse l'esigenza di intervenire per far fronte a nuove minacce per habitat e specie.

ART. 2 ATTIVITÀ PREVISTE

1. Il presente Accordo prevede la realizzazione delle seguenti attività, riferite specificatamente alla ZSC IT2040024 "Da Belvedere a Vallorda", secondo gli obiettivi di cui all'Art. 1:

- per il punto 1. si prevede in particolare:
 - un preliminare confronto tra gli Uffici competenti delle due Province per la programmazione finalizzata all'attuazione delle Misure di Conservazione previste per il

Sito IT2040024 “Da Monte Belvedere a Vallorda”, individuando le risorse economiche da preventivare anno per anno;

- la progettazione delle azioni di cui sopra e la relativa realizzazione anche tramite accordi con soggetti terzi quali le aziende agricole esistenti sul territorio interessato da habitat/specie;
 - l’attuazione dei programmi di monitoraggio per valutare lo stato di conservazione di habitat e specie e per verificarne l’efficacia delle misure attuate;
- Per il punto 2. si prevede in particolare:
- un ulteriore confronto tra gli Uffici competenti delle due Province per fare il quadro delle conoscenze acquisite anche tramite i precedenti accordi ed individuare eventuali ulteriori indagini, in particolare all’emergere di nuove minacce per habitat e specie.

ART. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

1. La realizzazione delle attività indicate al precedente Art. 2 è demandata alla Provincia di Sondrio che, allo scopo, procederà alla acquisizione di appositi servizi da parte di soggetti idonei, aventi requisiti di esperienza e capacità professionale nell’ambito delle pertinenti materie specialistiche.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Art.2 la Provincia di Sondrio si impegna altresì a:

- a) mettere a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicate allo sviluppo delle azioni previste;
- b) supervisionare gli elaborati finali.

3. La Provincia di Brescia si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per il ristoro esclusivamente delle spese effettivamente sostenute dalla Provincia di Sondrio per l’espletamento delle attività previste mediante acquisizione di servizi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla parte del territorio ricadente nella provincia di Brescia.

ART. 4 COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. Per quanto attiene alla valutazione di incidenza ambientale di cui al d.P.R. 357/1997, come disciplinata dalle LL.GG. per la VincA approvate da Regione Lombardia con d.G.R. n. 5523/2021, le Province di Sondrio e Brescia convengono che:

- la valutazione di incidenza per gli interventi ricadenti nel territorio di una sola provincia sia espressa dalla Provincia amministrativamente competente;
- l’espressione della valutazione d’incidenza per gli interventi di non modesta entità avvenga previa consultazione tecnica tra le due Province;
- la valutazione di incidenza per gli interventi ricadenti nel territorio di entrambe le Province sia espressa dalla Provincia maggiormente interessata dall’intervento, che curerà l’istruttoria in collaborazione con la struttura tecnica dell’altra Provincia;
- la Provincia che avrà espresso la valutazione d’incidenza dovrà trasmettere copia del provvedimento assunto dall’altra Provincia.

ART. 5 DURATA DELL’ACCORDO, MODIFICHE E RECESSO

1. Il presente Accordo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso tra le Parti, ed è rinnovabile in caso di necessità.

2. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo da definirsi con scambio di documenti scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti del suddetto atto aggiuntivo.
3. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo mediante comunicazione con preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi tramite posta elettronica certificata alla controparte.

ART. 6 IMPEGNI ECONOMICI

1. La Provincia di Brescia si impegna a ristorare i costi sostenuti dalla Provincia di Sondrio proporzionalmente al proprio territorio per l'attuazione di quanto previsto all'Art. 2 per una somma massima di euro 10.000,00 (diecimila/00) per l'anno 2026 e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per l'anno 2027, da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del d.P.R. 633/72, soggetto a rendicontazione, modificabile previo accordo tra le Parti.
2. Il trasferimento finanziario verrà erogato annualmente, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o impegnate e dettagliatamente rendicontate in relazione ai risultati ottenuti, alle attività svolte e alla consegna degli eventuali elaborati previsti.
3. Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente atto. Qualora le transazioni relative al presente atto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente accordo si intende risolto di diritto. Si dà atto che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente: Codice IBAN: IT45R0100004306TU0000006560 presso Tesoreria Unica Banca d'Italia, intestato a Provincia di Sondrio. Le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: dr.ssa Sabrina Giudici, Dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie" della Provincia Sondrio. Per la Provincia di Brescia, il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente: IT72A0100004306TU0000005991 presso Tesoreria Unica Banca d'Italia, intestato a Provincia di Brescia. Le generalità della persona delegata ad operare su di esso sono: Dott.ssa Simona Zambelli, Direttore del "Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari – Controllo di Gestione" della Provincia di Brescia.

ART. 7 UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo per il sito IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda" sono di proprietà comune delle Parti, che ne convengono la piena libertà di utilizzazione, ciascuno per i propri scopi istituzionali.
2. In qualsiasi comunicazione riguardante l'oggetto del presente Accordo dovrà essere esplicitato il riferimento alle Parti.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Reg UE 679/16 e D. Lgs n. 101/2018) le Parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Accordo per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Entrambe le province assumono il ruolo di contitolari dei dati che trattano in funzione delle loro competenze istituzionali. Pertanto, le Parti concordano di essere responsabili delle attività di trattamento nell'ambito degli specifici ruoli e impegni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e in tale ambito garantiscono l'esercizio dei diritti degli interessati.
2. I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative.

3. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo. I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

4. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come individuate, denominate e domiciliate nei rispettivi regolamenti/statuti. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

5. Il Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO), per la Provincia di Brescia è il Dott. Andrea Ciappesoni, e-mail dpo@provincia.brescia.it - PEC protocollo@pec.provincia.bs.it; per la Provincia di Sondrio è il sig. Massimo Castelli, e-mail dpo@provinciasondrio.it - PEC: protocollo@cert.provincia.so.it.

6. La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili ai rispettivi link dedicati. Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle Province è pubblicato e consultabile sui siti istituzionali.

ART. 9 CONTROVERSIE

1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo. Per ogni eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e comunque alla corretta applicazione del presente Accordo sarà competente il foro di Brescia.

2. Per quanto non specificato nella presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 10 REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo firmato digitalmente in unico originale ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2 del d. lgs. 82/2005 sarà registrato solo in caso d’uso e a taxa fissa ai sensi del d.P.R. 131/86.

2. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

ART. 11 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni ufficiali fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

per la Provincia di Sondrio: protocollo@cert.provincia.so.it;

per la Provincia di Brescia: protocollo@pec.provincia.bs.it.

ART. 12 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente a sensi di legge

Per la Provincia di Brescia:

Dott. Riccardo Davini

Per la Provincia di Sondrio:

Dott. Gianluca Cristini